



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**È VALIDA LA NOTIFICA A MEZZO PEC DI UNA CARTELLA DI
PAGAMENTO ANCHE SE L'INDIRIZZO DI POSTA NON È INSERITO
NEL REGISTRO INI-PEC**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sezione 5[^] -
Sentenza del 25/03/2025 n. 1974.

Composizione

Reali Roberto (Pres.) – De Masellis Mariella (Rel.) – Barba Vincenzo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 007 NOTIFICA

Processo tributario – Notificazione a mezzo posta elettronica certificata –
Indirizzo di provenienza non inserito nei pubblici registri – Irrilevanza-
Fattispecie

Massima

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, l'estraneità dell'indirizzo di posta del mittente dal Registro INI-PEC non inficia *ex se* la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire. (In motivazione è stato affermato che, al fine di farne rilevare l'invalidità, il contribuente al quale è diretta la notifica ha l'onere di evidenziare in concreto i pregiudizi derivantigli dal mancato inserimento dell'indirizzo nei pubblici registri).

Rif. normativi



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ. sez. trib., 17 luglio 2024, n. 19677; Cass. civ. , sez. trib. , 28 febbraio 2024 , n. 5263; Cass. civ., sez. trib., 9 gennaio 2024, n. 884; Cass. civ., sez. trib., 3 luglio 2023, n. 18684;

Anno pubb.

2025